



STATUTO

“ ASSOCIAZIONE ECOENERGIE”

ART. 1. – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, in data 19/03/2008.un’ Associazione non riconosciuta, ente non commerciale, senza fini di lucro, con sede in Sarzana Viale della Pace 11, operante nei settori culturali, promozionali, ricreativi e sociali che assume la denominazione di

“ECOENERGIE”

Essa potrà aderire ad altre associazioni locali e nazionali, chiedere l’iscrizione in particolari albi di settore, attraverso delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2. - L'Associazione ECOENERGIE ha la finalità di promuovere concretamente una nuova cultura ecologica..

A fronte di ciò l’Associazione ritiene prioritario :

- affrontare i temi cruciali del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e dell’autosufficienza energetica nonché di tutte le problematiche ambientali connesse ad una gestione responsabile delle risorse naturali e dei comportamenti umani (quali ad esempio, la gestione dell’acqua o la produzione/smaltimento dei rifiuti);
- diffondere la conoscenza presso le istituzioni locali e la popolazione delle buone pratiche riguardo all’utilizzo delle energie alternative;
- informare i cittadini e gli operatori sulle novità tecniche e legislative che il settore propone costantemente;
- creare un rapporto di scambio di idee e progetti tra produttori, rivenditori ed installatori di tutti gli impianti riconducibili per tipologia a quelli che rappresentano una alternativa energetica alle fonti tradizionali;
- dare visibilità alle numerose imprese locali specializzate nel settore;
- favorire convenzioni con le banche e accordi tra imprese, rivenditori e liberi professionisti per rendere più omogeneo ed accessibile il servizio.

ART. 3. - L'associazione ECOENERGIE. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: Mostre, fiere expo, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per tecnici, imprenditori e professionisti su tutta la materia ecoenergetica; attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.



SOCI

ART. 4 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone ed enti che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; è valido il silenzio assenso.

I soci hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, e hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

E' ammesso il voto per delega. Ogni socio può esprimere un solo voto.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 5 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- c) I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a) e/o b).

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

ART. 6 – L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Onorari



L'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione è comunque subordinata al parere del Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutarla tenendo rigorosamente conto dei criteri di ammissione deliberati dall'Assemblea dei soci.

Tutte le categorie di soci, ad eccezione dei soci Onorari e dei soci Fondatori, sono tenute al versamento della quota annuale associativa, come fissata dal Consiglio Direttivo, con possibilità dello stesso di concedere agevolazioni sul costo a particolari categorie di persone.

ART. 7 - Soci Fondatori sono coloro che hanno preso parte alla costituzione della presente Associazione.

- Socio Ordinario è colui che abbia presentato richiesta di adesione e versato la quota sociale.

- Socio Sostenitore è colui che oltre a versare l'annuale quota d'iscrizione, provvederà a versare all'Associazione un'ulteriore importo o a donare l'Associazione beni utili allo scopo sociale, fatta salva l'eventuale autorizzazione, spettando al Consiglio Direttivo la decisione di accettazione della donazione.

- Nella categoria soci Onorari sono ammessi, con delibera del Consiglio Direttivo, tutti coloro che possano validamente contribuire con la loro particolare munificenza o notorietà all'affermazione dell'Associazione.

ART. 8 - Tutte le categorie di soci hanno l'obbligo di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. Hanno altresì diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di frequentare la sede sociale e partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse. I soci sono soggetti ad eguali doveri.

ART. 9 - I soci che entro il 31 marzo di ogni anno non richiedano di mettersi in regola con il pagamento della quota associativa saranno automaticamente dimessi da soci.

ART. 10- L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 11 - L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.



PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.

Finchè dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 13 - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il bilancio o rendiconto, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ART. 14 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE

ART. 15 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo;



- Nominare eventualmente un organo di controllo col compito anche di giustizia interna.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via fax, via Internet, ecc. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.(almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità.

E' ammesso il voto per delega.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 16 - L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 - L'Assemblea in forma Straordinaria, è richiesta tra l'altro per la modifica dello Statuto dell'Associazione, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è necessaria anche per lo scioglimento dell'associazione, nel qual caso occorre il quorum indicato all'art. 21 del presente statuto.

ART. 18 - L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice



Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri scelti tra gli associati. Ai soci fondatori spettano di diritto n. 3 (tre) cariche direttive.

La nomina del Consiglio direttivo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente , un segretario ed il tesoriere;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività sociale, culturale e ricreativa dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.
- Iscrivere l'associazione in specifici albi e chiedere l'adesione ad altre Associazioni.

ART. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

DISPOSIZIONI FINALI



ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono i regolamenti interni e le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali.

Il Segretario

Il Presidente


